

Repertorio n. 9.561

Raccolta n. 6.010

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio

31 gennaio 2019

In Milano, nel mio studio in Via Cosimo del Fante n. 3.

Avanti a me dottoressa Prisca Ventura, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, certa dell'identità personale delle Comparenti, sono presenti le signore:

COLETTI GIOVANNA MARIA nata a Milano il 22 giugno 1960, residente a Milano in via Traiano Marco Ulpio n. 54, codice fiscale CLT GNN 60H62 F205F,

CAROLLO FRANCESCA nata a Thiene il 27 settembre 1977, residente a Milano in via Giuseppe Parini n. 3/A, codice fiscale CRL FNC 77P67 L157G,

MASSAI GIULIA nata a Piombino il 5 marzo 1973, residente a Milano in via Giuseppe Ripamonti n. 224, codice fiscale MSS GLI 73C45 G687Y,

MUCIACCIA SILVIA TERESA nata a Trani il 22 gennaio 1952, residente a Milano, in via Ariberto n. 17, codice fiscale MCC SVT 52A62 L328I.

Dette Comparenti convengono e stipulano quanto segue:

1. Tra le Comparenti è costituita un'Associazione denominata:

"Associazione WALL OF DOLLS"

con sede in Milano, via Colonna n. 5.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, persegue finalità esclusivamente di solidarietà sociale e a tale scopo si prefigge di promuovere iniziative a tutela dei diritti delle donne e di contrasto del femminicidio e delle violenze di genere.

L'associazione è apartitica ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in forma di azione volontaria delle attività aventi ad oggetto la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare ma non esclusivo riguardo alle donne e la promozione della cultura della legalità e della non-violenza.

L'associazione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, sia a livello nazionale che internazionale, ogni iniziativa per diffondere una cultura di rispetto della persona umana e della donna in particolare.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si impegna:

a) ad approfondire, a diffondere ed a mettere in pratica il concetto di solidarietà, sviluppando all'uopo iniziative e instaurando rapporti, ove ritenuto necessario, con organismi

**Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2**
il 11/02/2019
al n° 6355
serie 1T
Esatti euro 200,00

interessati sia a livello nazionale che internazionale;

- b) a sostenere le vittime di violenza e loro familiari;
- c) a sensibilizzare, con la propria attività, tutti quei settori della vita pubblica e privata ove sia possibile cooperare e mettere in pratica lo scopo dell'Associazione;
- d) a formulare progetti operativi;
- e) a stabilire e a sviluppare rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti ed Organismi pubblici e privati;
- f) a ricevere contributi, donazioni, lasciti testamentari, raccogliere fondi per gli scopi dell'associazione e destinarli al conseguimento dei fini statutari nei limiti di legge;
- g) a curare, divulgare e/o collaborare alla redazione, stampa e vendita di pubblicazioni, di audiovisivi, di filmati ecc., purché strettamente inerenti alle sue finalità ed ai suoi scopi, solo in via strumentale e marginale, con esclusione della pubblicazione di quotidiani.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali - volontarie e gratuite - fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

2. Finché manterrà la qualifica di ONLUS, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione si prefigge:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10) lettera a) del predetto Decreto e all'articolo 2) dello statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità del-

la partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS", solo dopo aver ottenuto il riconoscimento di tale qualifica.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi liberali di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi ammissibili ai sensi di legge, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) raccolta fondi nei limiti di cui alla circolare n. 59/E/2007.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la stessa assumerà la denominazione:

"Associazione WALL OF DOLLS - ETS" e indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione medesima.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di cittadini, enti ed associazioni;
- d) dalle raccolte pubbliche di fondi, c.d. "fund raising".

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati in parti uguali tra loro dai soci fondatori, nella misura di complessivi Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale (salvo che la distribuzione sia imposta dalla Legge).

5. L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

6. I soci fondatori nominano alla carica di membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, le signore:

CAROLLO FRANCESCA, COLETTI GIOVANNA MARIA e MUCIACCIA SILVIA TERESA; che accettano la carica loro conferita e procedono all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente nella persona della signora CAROLLO FRANCESCA.

Le cariche sociali non comportano remunerazione o compenso di qualsiasi natura.

7. La quota associativa annua e le modalità di versamento verranno determinati dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta di ciascun anno. La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

9. Il Presidente viene autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le integrazioni e modifiche necessarie ad ottenere la qualifica di "ONLUS".

Si dà mandato al legale rappresentante di presentare domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, indicando la sezione del registro nella quale l'ente intende chiedere l'iscrizione; compreso il potere di apportare all'allegato statuto le modifiche necessarie e/o richieste in adeguamento alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore e sue modifiche e integrazioni.

10. Per tutto quanto non contemplato dal presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto, valgono le successive deliberazioni dell'Assemblea e le norme di Legge in materia.

11. Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipenden-

ti sono a carico dell'Associazione qui costituita.

Richiesta, ho ricevuto questo atto da me letto, unitamente all'allegato statuto, alle Componenti, che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore tredici.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per otto intere facciate e fin qui della nona.

F.TO FRANCESCA CAROLLO

F.TO GIULIA MASSAI

F.TO GIOVANNA MARIA COLETTI

F.TO SILVIA TERESA MUCIACCIA

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

**Allegato "A" al n. 9.561 di repertorio n. 6.010 di raccolta
STATUTO**

Art. 1

1) E' costituita l'Associazione denominata:

"Associazione WALL OF DOLLS"

con sede a Milano, in via Colonna n. 5.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, persegue finalità esclusivamente di solidarietà sociale e a tale scopo si prefigge di promuovere iniziative a tutela dei diritti delle donne e di contrasto del femminicidio e delle violenze di genere.

L'associazione è apartitica ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in forma di azione volontaria delle attività aventi ad oggetto la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare ma non esclusivo riguardo alle donne e la promozione della cultura della legalità e della non-violenza.

2. L'associazione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, sia a livello nazionale che internazionale, ogni iniziativa per diffondere una cultura di rispetto della persona umana e della donna in particolare.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si impegna:

a) ad approfondire, a diffondere ed a mettere in pratica il concetto di solidarietà, sviluppando all'uopo iniziative e instaurando rapporti, ove ritenuto necessario, con organismi interessati sia a livello nazionale che internazionale;

b) a sostenere le vittime di violenza e loro familiari;

c) a sensibilizzare, con la propria attività, tutti quei settori della vita pubblica e privata ove sia possibile cooperare e mettere in pratica lo scopo dell'Associazione;

d) a formulare progetti operativi;

e) a stabilire e a sviluppare rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti ed Organismi pubblici e privati;

f) a ricevere contributi, donazioni, lasciti testamentari, raccogliere fondi per gli scopi dell'associazione e destinarli al conseguimento dei fini statutari nei limiti di legge;

g) a curare, divulgare e/o collaborare alla redazione, stampa e vendita di pubblicazioni, di audiovisivi, di

filmati ecc., purché strettamente inerenti alle sue finalità ed ai suoi scopi, solo in via strumentale e marginale, con esclusione della pubblicazione di quotidiani.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali - volontarie e gratuite - fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Art. 3

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale (ONLUS)

Finché manterrà la qualifica di ONLUS, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione si prefigge:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10) lettera a) del predetto Decreto e all'articolo 2) del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS", solo dopo aver ottenuto il riconoscimento di tale qualifica.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi liberali di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi ammissibili ai sensi del decreto Lgs. 460/97, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) raccolta fondi nei limiti di cui alla circolare n. 59/E/2007.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Ente del Terzo Settore

A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la stessa assumerà la denominazione:

"Associazione WALL OF DOLLS - ETS" e indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione medesima.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

art.5) I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di cittadini, enti ed associazioni;
- d) dalle raccolte pubbliche di fondi, c.d. "fund raising".

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere reso disponibile entro 5 (cinque) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Quando assumerà la qualifica di "ETS", l'Associazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio predetto deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di Euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura

dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le operazioni di cui all'articolo 8, terzo comma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 6

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Sono ammessi coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata su domanda dell'interessato a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ha effetto dalla data della deliberazione e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale diniego entro sessanta giorni dovrà essere motivato e comunicato all'interessato. I criteri per

l'ammissione degli associati e la relativa procedura non devono essere discriminatori, ma bensì coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate sono intrasmissibili e non sono rivalutabili, non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; per cui gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'

associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

L'associato deceduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

Art. 7

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) ad effettuare il versamento annuale della quota sociale.

2) I soci hanno diritto a:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche amministrative.

Art. 8

Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte previste negli articoli 13 (scritture contabili), 14 e 17, comma 1 (registro dei volontari non occasionali) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ad almeno un membro del Consiglio direttivo con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

e) laddove richiesto dalla Legge, il Revisore.

Art. 10

L'Assemblea

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di voto in assemblea.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore competono più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario nominato di volta in volta.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti

associative del Terzo settore.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Consiglio direttivo è convocato con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

A. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue finalità;
- p) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei

creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, ed eventualmente il Direttore Esecutivo ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

Art. 13

Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale (in ragione di tre membri) è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo predetto cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30) comma 6, del Codice del Terzo Settore, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di

consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 14

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 15

Scioglimento

L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

L'Associazione si estingue, ai sensi dell'art. 27 C.C.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;

b) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

c) quando sono venuti a mancare tutti gli associati.

Finchè manterrà la qualifica di ONLUS, in caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Assunta la qualifica di ETS, in caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata all'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.

Per l'ETS, se l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente sarà iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio

del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

La cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'Ente del Terzo Settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore in una sezione del Registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 16

Modifiche

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e per l'ETS diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni, di ONLUS e di Enti del Terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

F.TO SILVIA TERESA MUCIACCIA

F.TO GIULIA MASSAI

F.TO FRANCESCA CAROLLO

F.TO GIOVANNA MARIA COLETTI

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.